

Assicurazione multirischio per la tutela dell'abitazione e del patrimonio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Ecologica Reale Solare

Edizione 03/2023 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 945,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 425,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.691,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 390,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Ecologica Reale" è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: All Risks (Danni diretti e indiretti), Responsabilità civile, Tutela Legale.

Si può scegliere di acquistare una o più di queste garanzie. Deve essere acquistata almeno la sezione All Risks (Danni diretti e indiretti).

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



SEZIONE All Risks - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Si indennizza nei limiti di indennizzo indicati in polizza

- ✓ tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.
- ✓ i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di sinistro;
- ✓ il ricorso terzi.
- ✓ le spese per demolire, sgomberare e trattare e trasportare alla discarica idonea i residui del sinistro.
- ✓ Le spese per gli onorari del Perito, nonché la quota parte di spese a carico dell'Assicurato per la nomina di un terzo perito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Aumento del limite di indennizzo spese di demolizione e sgombero	Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo della garanzia base.
✓ Aumento del limite di indennizzo fenomeno elettrico	Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo della garanzia base.
✓ Aumento del limite di indennizzo guasto meccanico	Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo della garanzia base.
✓ Aumento del limite di indennizzo danni indiretti	Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo della garanzia base.
✓ Aumento del limite di indennizzo ricorso terzi	Offre la possibilità di incrementare il limite di indennizzo della garanzia base.



SEZIONE ALL RISKS - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Non sono coperti i danni verificatisi in occasione di:

- ✗ atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- ✗ bradisismo;
- ✗ eruzioni vulcaniche, maremoto;
- ✗ mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea, acqua alta;
- ✗ variazione delle falde freatiche;
- ✗ eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, il manutentore o l'installatore. Sono inoltre esclusi i danni, guasti e difetti, la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica dell'impianto ove previsto.

Reale Mutua non indennizza i danni di:

- ✗ furto, rapina, estorsione, scippo, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni assicurati;
- ✗ guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- ✗ guasti meccanici o anormale funzionamento dell'impianto, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

	✗ errori di progettazione e/o calcolo, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità della produzione di energia; ✗ deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, infiltrazione, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, autocombustione; ✗ inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'impianto; ✗ montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di impianto; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di fabbricati; ✗ errata manovra; ✗ urto veicoli; ✗ crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianto e fabbricati, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; ✗ da pandemie. Sono sempre esclusi i danni: ✗ materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a: - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software; - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati; - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare; - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi; - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi; - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/dai siti Web o similari; - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili); - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto); - violazione del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni; ✗ derivanti da difetti dell'impianto noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza; ✗ causati o dovuti a dolo: - quando persona fisica, dell'Assicurato e/o Contraente e dei famigliari conviventi; - quando l'Assicurato e/o Contraente sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata; ✗ causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o impianto; ✗ da interruzione di attività, perdite di mercato, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'impianto; ✗ di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto; ✗ derivati dall'impiego di esplosivi in genere; ✗ le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento. Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la riparazione o il rimpiazzo di impianto colpito da evento non escluso a termini di polizza e purché la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'ubicazione. Reale Mutua non indennizza i danni a: ✗ impianto fotovoltaico non fissato agli appositi sostegni, non collaudato e/o non collegato alla rete del GSE e che non abbia superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'impianto. ✗ impianto fuori costa (off-shore); ✗ beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia; ✗ impianto posizionato su fabbricato collabente; ✗ terreno su cui è posizionato l'impianto; ✗ impianto posizionati su edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità; ✗ i costi di costruzione o ripristino di parti edili non di esclusiva pertinenza dell'impianto; ✗ tubazioni o cabling interrati se non protetti come da specifiche di posa.
--	--

**SEZIONE ALL RISKS - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata rispettivamente per l'impianto e, se acquistate, per le garanzie facoltative A "Aumento del limite di indennizzo delle spese di demolizione e sgombero" ed E "Aumento del limite di indennizzo del ricorso terzi".

		SCOPERTO Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO € Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO Per somma assicurata	
		DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000
GARANZIE DI BASE	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	10%	10%	€ 500	€ 1.000	100% della somma assicurata per l'impianto	100% della somma assicurata per l'impianto
	Spese demolizione e sgombero	----	----	----	----	15% della somma assicurata per l'impianto	15% della somma assicurata per l'impianto
	Con il sottolimito per residui rientranti nella categoria pericolosi, di cui al D.Lgs. n°22/97 e successive modificazioni e integrazioni	----	----	----	----	50% del limite di indennizzo per le spese demolizione e sgombero	50% del limite di indennizzo per le spese demolizione e sgombero
	Onorari periti	----	----	----	----	10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000
	Fenomeno elettrico	10%	10%	Per Somma assicurata impianto - fino a € 50.000: € 1.500 - oltre € 50.000: € 2.500	Per Somma assicurata impianto - fino a € 200.000: € 3.000 - oltre € 200.000: € 4.000	20% della somma assicurata per l'impianto	20% della somma assicurata per l'impianto
	Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione o i sistemi non esistano o non siano attivati, lo scoperto e il relativo minimo previsti intende raddoppiato ed il limite di indennizzo dimezzato						
	Eventi atmosferici	15%	15%	€ 2.000	€ 3.500	70% della somma assicurata per l'impianto	60% della somma assicurata per l'impianto
	Sovraccarico neve	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	70% della somma assicurata per l'impianto	60% della somma assicurata per l'impianto

		SCOPERTO Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO € Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO Per somma assicurata	
		DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000
GARANZIE DI BASE	Allagamento posizionamento a terra o speciale	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	60% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Allagamento posizionamento a tetto	10%	10%	€ 500	€ 1.000	100% della somma assicurata per l'impianto	100% della somma assicurata per l'impianto
	Eventi sociopolitici posizionamento a terra o speciale	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Eventi sociopolitici posizionamento a tetto	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	70% della somma assicurata per l'impianto	70% della somma assicurata per l'impianto
	Terrorismo	15%	15%	€ 1.500	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Inondazioni, alluvioni posizionamento a terra o speciale Con somma assicurata maggiore di 50.000 e/o in presenza di bacini o corsi d'acqua a meno di 500 mt dall'impianto e/o negli ultimi 5 anni ci sono state inondazioni	RD	RD	RD	RD	RD	RD
	Inondazioni, alluvioni posizionamento a terra o speciale	20%	20%	€ 2.000	€ 3.500	50% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto
	Inondazioni, alluvioni posizionamento a tetto	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	60% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Terremoto posizionamento a tetto rischio basso	10%	10%	€ 2.500	€ 5.000	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Terremoto posizionamento a tetto rischio alto	20%	20%	€ 2.500	€ 7.500	40% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto
	Terremoto posizionamento a terra o speciale rischio basso	10%	10%	€ 2.500	€ 5.000	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Terremoto posizionamento a terra o speciale rischio alto	10%	10%	€ 2.500	€ 7.500	40% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto

		SCOPERTO Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO € Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO Per somma assicurata	
		DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000
	Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	10%	10%	€ 1.000	€ 2.500	50% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto
	Furto - posizionamento a terra o speciale	20%	20%	€ 2.500	€ 3.000	40% della somma assicurata per l'impianto	30% della somma assicurata per l'impianto
	Con il sottolimito per cablaggi e batterie di accumulo	30%	30%		€ 5.000	10% della somma assicurata per l'impianto	10% della somma assicurata per l'impianto
	Furto posizionamento a tetto	10%	10%	€ 1.500	€ 2.000	50% della somma assicurata per l'impianto	50% della somma assicurata per l'impianto
	Con il sottolimito per cablaggi e batterie di accumulo	30%	30%		€ 5.000	10% della somma assicurata per l'impianto	10% della somma assicurata per l'impianto
	Guasto meccanico	10%	10%	Per Somma assicurata impianto - fino a € 50.000: € 1.500 - oltre € 50.000: € 2.500	Per Somma assicurata impianto - fino a € 200.000: € 3.000 - oltre € 200.000: € 4.000	20% della somma assicurata per l'impianto	20% della somma assicurata per l'impianto
	Danni Indiretti	----	----	€ 250	€ 1.000	€ 5.000	€ 15.000
	Ricorso terzi	----	----	----	----	50% della somma assicurata per l'impianto	40% della somma assicurata per l'impianto

		SCOPERTO Per somma assicurata		FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO € Per somma assicurata		LIMITE DI INDENNIZZO Per somma assicurata	
		DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000	DA € 0 A € 100.000	DA € 100.001 A € 300.000
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Condizioni facoltative)	INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	----	----	----	----	Somma indicata sul modulo di polizza. In aumento alla somma assicurata per l'impianto	Somma indicata sul modulo di polizza. In aumento alla somma assicurata per l'impianto
	AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO FENOMENO ELETTRICO	----	----	----	----	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto
	AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO GUASTO MECCANICO	----	----	----	----	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto
	AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO DANNI INDIRETTI	----	----	----	----	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto	Somma indicata sul modulo di polizza. Entro la somma assicurata per l'impianto
	INTEGRAZIONE RICORSO TERZI	----	----	----	----	Somma indicata sul modulo di polizza. In aumento alla somma assicurata per l'impianto	Somma indicata sul modulo di polizza. In aumento alla somma assicurata per l'impianto



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura la Responsabilità Civile anche:

- ✓ dei familiari e dei dipendenti, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'impianto;
- ✓ per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto assicurato;
- ✓ per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o servizio;
- ✓ per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio dell'impianto assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con pagamento di un premio



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ✗ anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;
- ✗ consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'Assicurato deve conformarsi;
- ✗ comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dell'impianto salvo che l'Assicurato provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il sinistro si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;
- ✗ emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- ✗ amianto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali è installato l'impianto;
- ✗ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili).

Non sono risarciti i danni a: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti; le Società le quali rispetto al Contraente e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime; i successori aventi diritto dei soggetti precedentemente indicati, a seguito di decesso di questi ultimi; il conduttore e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi limitatamente ai danni a cose.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

In caso di **sinistro** verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 500 tranne che per i casi sotto riportati ai quali si applicano i seguenti scoperti e limiti di indennizzo.

		Scoperto	Franchigia €	Limite di indennizzo €
GARANZIE BASE	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con il minimo di € 500	_____	10% del massimale, con il limite di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose da incendio, esplosione, scoppio	10% con il minimo di € 500	_____	10% del massimale, con il limite di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni da inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 1.000	_____	10% del massimale, con il limite di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Reale Mutua assicura la Tutela Legale all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono coperte:

- ✓ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite negoziazione assistita o con il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
- ✓ le spese per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio;
- ✓ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 19.3 "Gestione del sinistro";
- ✓ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG;
- ✓ le spese di giustizia;
- ✓ le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

	✓ le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari; ✓ le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge; ✓ spese per l'arbitro, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

	Non ci sono opzioni con riduzione del premio
--	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Vertenze contrattuali fornitori	Gli oneri previsti in polizza vengono prestati al Contraente anche per: 1) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente; 2) proporre ricorso o opposizione avverso ogni sanzione amministrativa di decadenza, riconfigurazione, ridefinizione, mancato riconoscimento o restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa). La garanzia opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. Questa condizione facoltativa vale esclusivamente per il Contraente. .
-----------------------------------	--



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP le garanzie, salvo quanto diversamente previsto per alcune prestazioni, non sono valide per: ✗ materia fiscale ed amministrativa; ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; ✗ diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società; ✗ fatti dolosi dell'Assicurato; ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; ✗ fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; ✗ prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; ✗ compravendita o permuta di immobili; ✗ affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda; ✗ leasing immobiliare; ✗ vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti.
-----------------------	--



SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Questa Sezione non presenta scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, fermo restando il massimale



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro? Dichiarazioni inesatte o reticenti	Garanzia All Risks - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; - darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
--	---

	- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice Civile; - fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione della produzione di energia; - tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Per la Condizione aggiuntiva "Ricorso terzi" deve dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del Contraente o l'Assicurato se non coincide con il Contraente. Il Contraente o l'Assicurato devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile. Garanzia Responsabilità Civile - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del sinistro, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Garanzia Tutela legale – - L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestiva comunicazione all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG; - in ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario. Inoltre deve: - informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Assistenza diretta/in convenzione - Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua. Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di indennizzo si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto l'indennizzo all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Obblighi dell'impresa	Sezione All Risks - Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni la copertura opera come di seguito indicato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia opera per i casi assicurati che siano insorti:

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a soggetti che necessitino di assicurare un impianto fotovoltaico o un impianto solare termico.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,70% dei premi contabilizzati.

Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 257,93, di cui euro 183,52 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 71,15% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

Rimborso estinzione totale= P

$$\frac{n - t}{n}$$

n
nella quale:

- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2023
- data estinzione anticipata: 10/01/2030
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \cdot$$

$$\frac{(3650 - 2555)}{3650}$$

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.